

Direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi

Gazzetta ufficiale n. L 386 del 30/12/1989 PAG. 0014 - 0022

Edizione speciale finlandese.....: Capitolo 6 Tomo 3 PAG. 39

Edizione speciale svedese.../ Capitolo 6 Tomo 3 PAG. 39

CONSLEG - 89L0647 - 28/04/1992 - 17 PAG.

Modifiche successive:

Modificato da [392L0030](#) (GU L 110 28.04.92 pag.52)

Modificato da [194N](#)

Contenuto in [294A0103\(59\)](#) (GU L 001 03.01.94 pag.403)

Modificato da [395L0015](#) (GU L 125 08.06.95 pag.23)

Modificato da [396L0010](#) (GU L 085 03.04.96 pag.17)

Modificato da [398L0032](#) (GU L 204 21.07.98 pag.26)

Modificato da [398L0033](#) (GU L 204 21.07.98 pag.29)

Testo:

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1989 relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (89/647/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la presente direttiva rappresenta il risultato dell'opera svolta dal Comitato consultivo bancario che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (4), modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE (5), ha la responsabilità di presentare alla Commissione suggerimenti per il coordinamento dei coefficienti applicabili negli Stati membri; considerando che un coefficiente di solvibilità appropriato ha un ruolo di fondamentale importanza ai fini della vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

considerando che un coefficiente nel quale le attività e le operazioni fuori bilancio sono ponderate secondo il grado di rischio creditizio è una misura particolarmente utile di solvibilità;

considerando che l'adozione di norme comuni per la determinazione dell'adeguatezza dei fondi propri in funzione del rischio creditizio delle attività e delle operazioni fuori bilancio costituisce pertanto uno dei settori essenziali di armonizzazione necessari a pervenire al reciproco riconoscimento delle tecniche di controllo prudenziale e quindi a completare il mercato interno nel settore bancario;

considerando che a tal fine la presente direttiva è da porre in relazione ad altri strumenti specifici che armonizzano anch'essi le tecniche principali del controllo degli enti creditizi;

considerando che la presente direttiva deve essere altresì vista come complementare alla direttiva che delinea il quadro generale del quale la presente direttiva costituisce parte integrante;

considerando che gli enti creditizi in un mercato bancario comune sono chiamati ad entrare in diretta concorrenza fra di loro e che l'adozione di norme comuni di solvibilità sotto forma di un coefficiente minimo avrà come effetto di prevenire le distorsioni di concorrenza e di rafforzare il sistema bancario comunitario;

considerando che la presente direttiva prevede ponderazioni differenziate per le garanzie prestate dagli istituti finanziari di varia natura; che la Commissione si impegna quindi ad esaminare se la direttiva considerata nel suo insieme determini distorsioni significative nelle condizioni di

concorrenza tra gli enti creditizi e le compagnie di assicurazione e, in base a tale esame, se sia giustificato adottare misure correlative;

considerando che il coefficiente minimo indicato nella presente direttiva rafforza il livello dei fondi propri degli enti creditizi nella Comunità; che il tasso dell'8 % è stato adottato in seguito ad un'indagine statistica sul fabbisogno di capitale rilevato all'inizio del 1988;

considerando che, per il controllo degli enti creditizi, assume altresì particolare importanza la misura e il computo dei rischi di cambio e di tasso d'interesse nonché di altri rischi di mercato; che pertanto la Commissione proseguirà, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e con gli altri organismi che lavorano al medesimo obiettivo, nello studio delle tecniche utilizzabili; che essa presenterà le opportune proposte per una più approfondita armonizzazione delle regole di vigilanza concernenti tali rischi; considerando che facendo ciò la Commissione controllerà particolarmente l'interazione che i vari rischi bancari possono avere fra di loro e che quindi farà particolare attenzione alla coerenza delle varie proposte;

considerando che, nel formulare proposte relative alle norme di controllo inerenti ai servizi di investimento e all'adeguamento dei fondi propri degli enti che operano in tale settore, la Commissione si accerterà che vengano applicate prescrizioni equivalenti sull'entità dei fondi propri, qualora vengano esercitate le medesime attività assumendo rischi identici;

considerando che la tecnica contabile specifica da utilizzare per il calcolo del coefficiente di solvibilità dovrà tener conto delle disposizioni della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (6) e che comporta talune modifiche delle disposizioni della direttiva 83/349/CEE (7), modificata dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che, in attesa della trasposizione delle disposizioni di dette direttive nella legislazione interna degli Stati membri, l'utilizzazione della tecnica contabile per

il calcolo del coefficiente di solvibilità è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri;

considerando che l'applicazione di una ponderazione del 20 % alla detenzione di obbligazioni ipotecarie da parte di un ente creditizio può turbare un mercato finanziario nazionale in cui siffatti strumenti svolgono un ruolo preponderante; che in tali casi vengono prese misure provvisorie per applicare una ponderazione dei rischi del 10 %;

considerando che di tanto in tanto potranno essere necessarie, per tenere conto dei nuovi sviluppi nel settore bancario, modifiche tecniche delle disposizioni della presente direttiva; che la Commissione, dopo aver consultato il Comitato consultivo bancario, effettuerà dette modifiche allorché si renderanno necessarie, nell'esercizio dei poteri di esecuzione ad essa conferiti dalle disposizioni del trattato; che in questo caso il Comitato opererà quale Comitato di «regolamentazione», secondo le regole e la procedura fissate dall'articolo 2, procedura III, variante b) della decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1 1. La presente direttiva si applica agli enti creditizi definiti nel primo trattino dell'articolo 1 della direttiva 77/780/CEE.

2. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri non sono tenuti ad applicare la presente direttiva agli enti creditizi elencati nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 77/780/CEE.

3. Gli enti creditizi che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 77/780/CEE, sono collegati permanentemente, nello stesso Stato membro, a un organismo centrale, possono essere esclusi dall'applicazione della presente direttiva se tutti gli enti creditizi collegati e l'organismo centrale sono inclusi in coefficienti consolidati di solvibilità secondo le disposizioni della presente direttiva.

4. Eccezionalmente, in attesa di un'ulteriore armonizzazione delle norme prudenziali relative ai rischi di credito, di tasso di interesse e di mercato, gli Stati membri possono escludere

dall'applicazione della presente direttiva gli enti creditizi specializzati nei mercati interbancari e di debito pubblico che, in collaborazione con la banca centrale, svolgono la funzione istituzionale di regolatori della liquidità del sistema bancario, a condizione che:

- la somma del loro attivo e delle operazioni fuori bilancio ai quali si applicano le ponderazioni del 50 % e del 100 %, ai sensi dell'articolo 6, non debba superare di norma il 10 % della somma degli elementi dell'attivo e

delle operazioni fuori bilancio e non risulti in alcun caso superiore al 15 % prima dell'applicazione delle ponderazioni;

- la loro attività principale consista nell'agire da intermediari tra la banca centrale dello Stato membro nel quale sono costituiti e il sistema bancario;
- l'autorità competente applichi sistemi adeguati di vigilanza prudenziale e di controllo dei rischi di credito, di interesse e di mercato.

Gli Stati membri informano la Commissione delle eccezioni consentite per garantire che queste non comportino distorsioni di concorrenza. Entro tre anni dall'adozione della direttiva, la Commissione trasmette al Consiglio una relazione con le proposte ritenute necessarie.

Articolo 2 1. Ai fini della presente direttiva:

- le «autorità competenti» sono definite al quinto trattino dell'articolo 1 della direttiva 83/350/CEE;
- la «zona A» comprende tutti gli Stati membri e tutti gli altri paesi membri a pieno titolo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo monetario internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito (GAB);

- la «zona B» comprende tutti gli altri paesi;

- «gli enti creditizi della zona A» sono tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE, incluse le loro succursali nei paesi terzi, e tutti gli enti creditizi, pubblici e privati, contemplati dalla definizione di cui al primo trattino dell'articolo 1 della direttiva 77/780/CEE, autorizzati in altri paesi della zona A, comprese le loro succursali;

- «gli enti creditizi della zona B» sono tutti gli enti creditizi, pubblici e privati autorizzati, al di fuori della zona A, che rispondono alla definizione di cui al primo trattino dell'articolo 1 della direttiva 77/780/CEE, comprese le loro succursali nella Comunità;

- «il settore non bancario» comprende l'insieme dei debitori, fatta eccezione degli enti creditizi come definiti al quarto e quinto trattino, delle banche centrali, delle amministrazioni centrali, regionali e locali, delle Comunità europee, della Banca europea per gli investimenti e delle banche multilaterali di sviluppo quali definite nel settimo trattino;

- le «banche multilaterali di sviluppo» comprendono la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Società finanziaria internazionale, la Banca interamericana di sviluppo, la Banca asiatica di sviluppo, la Banca africana di sviluppo, il «Fondo di ristabilimento» del Consiglio d'Europa, la «Nordic Investment Bank» e la «Banca di sviluppo dei Caraibi»;

- le operazioni fuori bilancio a «rischio pieno», «rischio medio», «rischio medio/basso» e «rischio basso» sono descritte nell'articolo 6, paragrafo 2 ed elencate nell'allegato I.

2. Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri possono includere nel concetto di «amministrazione regionale» e di «autorità locale» gli organismi amministrativi senza scopo di lucro responsabili nei confronti delle amministrazioni regionali o delle autorità locali, e le imprese senza scopo di lucro che appartengono ai governi centrali, alle amministrazioni regionali e alle autorità locali o agli organismi che, a giudizio delle autorità competenti, comportano un rischio equivalente a quello delle amministrazioni regionali e delle autorità locali.

Articolo 3 Principi generali

1. Il coefficiente di solvibilità di cui ai paragrafi da 2 a 7 è costituito dal rapporto tra i fondi propri,

definiti ai sensi dell'articolo 4, e le attività e le operazioni fuori bilancio ponderate in base al rischio conformemente all'articolo 5.

2. Il coefficiente di solvibilità degli enti creditizi che non sono né imprese madri ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE né imprese figlie di dette imprese è calcolato su base individuale.

3. Il coefficiente di solvibilità degli enti creditizi che sono imprese madri è calcolato su base consolidata conformemente ai metodi definiti nella presente direttiva e nelle direttive 83/350/CEE e 86/635/CEE (9).

4. Le autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza dell'impresa madre, che è un ente creditizio, possono anche esigere il calcolo del coefficiente sottoconsolidato o non consolidato di quest'ultima nonché di ogni impresa figlia che sia stata da loro autorizzata e sottoposta alla loro vigilanza. Se tale controllo della ripartizione adeguata del capitale all'interno del gruppo bancario non viene effettuato, altre misure devono essere adottate per raggiungere tale scopo.

5. Qualora un'impresa figlia di un'impresa madre sia stata autorizzata e sia situata in un altro Stato membro, le autorità competenti che hanno concesso l'autorizzazione esigono il calcolo del coefficiente sub-consolidato o non consolidato.

6. Nonostante la disposizione del paragrafo 5, le autorità competenti responsabili dell'autorizzazione dell'impresa figlia di un'impresa madre situata in un altro Stato membro possono delegare, tramite un accordo bilaterale la loro responsabilità di vigilanza della solvibilità alle autorità

competenti che hanno autorizzato e controllano l'impresa madre affinché si incarichino della vigilanza della impresa figlia conformemente alle disposizioni della presente direttiva. La Commissione deve essere costantemente informata dell'esistenza e del contenuto di tali accordi. Essa trasmetterà l'informazione alle altre autorità e al Comitato consultivo bancario.

7. Fatti salvi gli obblighi cui devono ottemperare gli enti creditizi ai sensi dei paragrafi da 2 a 6, le autorità competenti provvedono a che i coefficienti siano calcolati non meno di due volte l'anno, o dallo stesso ente creditizio, che comunicherà alle autorità competenti i risultati ottenuti nonché tutti gli elementi di calcolo richiesti, o dalle autorità competenti, che si avvalgono dei dati forniti dagli enti creditizi.

8. Le attività e le operazioni fuori bilancio sono valutate in conformità della direttiva 86/635/CEE. Fino all'applicazione delle disposizioni di detta direttiva la valutazione è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri.

Articolo 4 Numeratore: fondi propri

I fondi propri come definiti dalla direttiva 89/299/CEE (10) costituiscono il numeratore del coefficiente di solvibilità.

Articolo 5 Denominatore: elementi dell'attivo e operazioni fuori bilancio ponderati in base al rischio

1. Gradi di rischio di credito, espressi da ponderazioni percentuali, sono attribuiti agli elementi dell'attivo secondo le disposizioni degli articoli 6 e 7 ed via eccezionale degli articoli 8 e 11. Il valore di bilancio di ciascun elemento è quindi moltiplicato per la ponderazione appropriata per ottenere il valore ponderato in base al rischio.

2. Nel caso delle operazioni fuori bilancio elencate nell'allegato I, è utilizzato un procedimento a due stadi, in conformità delle regole riportate nell'articolo 6, paragrafo 2.

3. Nel caso delle operazioni fuori bilancio connesse con i tassi di interesse ed il cambio, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il costo di sostituzione potenziale dei contratti in caso di insolvenza della controparte deve essere determinato secondo uno dei due metodi descritti nell'allegato II. Questo costo è moltiplicato per la ponderazione attribuita alla controparte dall'articolo 6, paragrafo 1, ad eccezione della ponderazione del 100 % ivi prevista ora è ridotta al 50 % per fornire valori più rispondenti al rischio.

4. La somma dei valori ponderati degli elementi dell'attivo e delle operazioni fuori bilancio, come descritti nei paragrafi 2 e 3, costituisce il denominatore del coefficiente di solvibilità.

Articolo 6 Ponderazione dei rischi

1. Alle voci dell'attivo di seguito indicate si applicano le ponderazioni seguenti, ma le autorità competenti possono stabilire, quando lo ritengano appropriato, ponderazioni più elevate.

a)

Ponderazione 0

- 1) cassa e valori assimilati;
- 2) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi centrali e di banche centrali della zona A;
- 3) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle Comunità europee;
- 4) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di governi centrali e di banche centrali della zona A;
- 5) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi centrali e di banche centrali della zona B, espressi nella moneta nazionale dei debitori e finanziati con raccolta nella stessa valuta;
- 6) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di governi centrali e di banche centrali della zona B, espressi nella comune valuta nazionale del garante e del debitore e finanziati con raccolta nella stessa valuta;
- 7) voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da valori emessi dalle amministrazioni centrali o dalle banche centrali della zona A o dalle Comunità europee, o da depositi in contanti, presso l'ente che concede il prestito o da certificati di deposito o strumenti analoghi emessi e depositati presso quest'ultimo;

b)

Ponderazione 20 %

- 1) Voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti della Banca europea per gli investimenti (BEI);
- 2) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di banche multilaterali di sviluppo;
- 3) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia della Banca europea per gli investimenti (BEI);
- 4) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di banche multilaterali di sviluppo;
- 5) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali e di autorità locali della zona A, salve restando le disposizioni dell'articolo 7;
- 6) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni regionali e di autorità locali della zona A, salve restando le disposizioni dell'articolo 7;
- 7) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di enti creditizi della zona A e non costituiscono fondi propri di detti enti ai sensi della direttiva 89/299/CEE;
- 8) voci dell'attivo che rappresentano crediti di durata non superiore ad un anno nei confronti di enti creditizi della zona B, ad eccezione dei titoli emessi da detti enti e riconosciuti come componenti dei fondi propri;
- 9) voci dell'attivo assistite da esplicita garanzia di enti creditizi della zona A;
- 10) voci dell'attivo che rappresentano crediti di durata non superiore ad un anno assistiti da garanzia esplicita di enti creditizi della zona B;
- 11) voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da una collaterale sotto forma di valori emessi dalla BEI o da banche multilaterali di sviluppo;
- 12) valori all'incasso.

c)

Ponderazione 50 %

- 1) Prestiti totalmente garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ipoteche su proprietà immobiliari di tipo residenziale che sono o saranno occupate dal mutuatario o che sono affittate;

2) ratei e risconti: queste voci dell'attivo sono soggette alla ponderazione della controparte qualora l'ente creditizio sia in grado di determinarla conformemente alla direttiva 86/635/CEE, altrimenti, qualora non possa determinare la controparte, si applica una ponderazione forfettaria del 50 %.

d)

Ponderazione 100 %

1) Voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi centrali e di banche centrali della zona B, salvo quelli espressi nella valuta nazionale dei debitori e finanziati con provviste nella stessa valuta;

2) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi regionali e di amministrazioni locali della zona B;

3) voci dell'attivo che rappresentano crediti di durata superiore a un anno nei confronti di enti creditizi della zona B;

4) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti del settore non bancario della zona A e della zona B;

5) attività materiali ai sensi dell'articolo 4, punto 10 della direttiva 86/635/CEE;

6) azioni in portafoglio, partecipazioni e altri elementi costitutivi dei fondi propri di altri enti creditizi, qualora non siano dedotti dai fondi propri dell'ente concedente;

7) ogni altro attivo non dedotto dai fondi propri.

2. Le operazioni fuori bilancio diverse da quelle di cui al paragrafo 3 sono trattate nel modo seguente. In una prima fase, sono classificate in base alle categorie di rischio che figurano nell'allegato I. Si considerano poi per l'intero ammontare le operazioni «a rischio pieno», per il 50 % le operazioni «a rischio medio» e per il 20 % quelle «a rischio medio/basso»; il valore delle operazioni «a rischio basso» è

posto uguale a 0. Nella seconda fase, i valori così modificati delle operazioni fuori bilancio sono moltiplicati per le ponderazioni previste in funzione della natura della controparte, conformemente al procedimento indicato per le voci dell'attivo di cui al paragrafo 1 e all'articolo 7. Nel caso di contratti di riporto, di altre cessioni con patto di riacquisto a termine e di impegni di acquisto a termine secco, le ponderazioni attribuite sono quelle degli attivi oggetto del contratto e non quelle delle controparti delle transazioni.

3. Le metodologie descritte nell'allegato II devono essere applicate ai rischi connessi alle operazioni su tassi di interesse e di cambio di cui all'allegato III.

4. Quando le operazioni fuori bilancio sono assistite da garanzie esplicite, esse devono essere ponderate in base al garante e non alla controparte del contratto. Quando l'esposizione potenziale derivante dalle transazioni fuori bilancio è totalmente garantita, secondo modalità ritenute soddisfacenti da autorità competenti, da una delle voci dell'attivo riconosciute come garanzie a punto 7 del paragrafo 1, lettera a) e al punto 11 della lettera b), si applica la ponderazione dello 0 % o del 20 % in base alla natura della garanzia in questione.

5. Se alle voci dell'attivo e alle operazioni fuori bilancio è attribuita una ponderazione più bassa per l'esistenza di una garanzia accettabile dalle autorità competenti, la ponderazione più bassa si applica soltanto alla parte che è garantita o che è integralmente coperta dai valori in garanzia.

Articolo 7 1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri hanno la facoltà di attribuire una ponderazione dello 0 % per le loro amministrazioni regionali e locali se non esiste alcuna differenza nel rischio tra crediti nei confronti di questi ultimi e crediti nei confronti dei loro governi centrali a motivo dei poteri fiscali delle amministrazioni regionali e delle autorità locali e così come dell'esistenza di specifiche disposizioni istituzionali volte a ridurre la possibilità di inadempienza di queste ultime. Una ponderazione dello 0 % fissata conformemente a detti criteri si applica ai crediti nei confronti delle amministrazioni regionali e delle autorità locali e alle operazioni fuori bilancio di pertinenza di queste amministrazioni, nonché ai crediti nei confronti di terzi e alle operazioni fuori bilancio di pertinenza di terzi e garantiti dalle amministrazioni regionali e dalle autorità locali di cui sopra.

2. Gli Stati membri che considerino giustificata una ponderazione dello 0 % conformemente ai

criteri fissati al paragrafo 1, la notificano alla Commissione. La Commissione diffonde le informazioni ricevute e altri Stati membri possono offrire agli enti creditizi, sotto controllo delle loro autorità competenti, la possibilità di applicare una ponderazione dello 0 % quando effettuino operazioni con le amministrazioni regionali e le autorità locali in questione o detengano crediti garantiti da queste amministrazioni o autorità.

Articolo 8 1. Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20 % alle voci dell'atti garantite secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti da valori emessi dalle amministrazioni regionali o autorità locali della zona A, da depositi domiciliati presso enti creditizi della zona A diversi dall'istituto finanziatore o da certificati di deposito o strumenti analoghi emessi da detti enti creditizi.

2. Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 10 % ai crediti sugli enti specializzati nei mercati interbancari e del debito pubblico nello Stato membro d'origine, sottoposti a stretta vigilanza dalle autorità competenti, qualora le suddette voci dell'attivo siano integralmente e totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, da una combinazione di voci dell'attivo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), riconosciute quali garanzie adeguate.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione dei precedenti paragrafi e le motivazioni che giustificano tali disposizioni. La Commissione trasmette le informazioni agli Stati membri. La Commissione riesamina periodicamente le conseguenze di tali disposizioni per assicurarsi che queste non comportino distorsioni di concorrenza. Entro e non oltre tre anni dall'adozione della presente direttiva la Commissione trasmette al Consiglio una relazione corredata, se necessario, dalle proposte del caso.

Articolo 9 1. Sono adottate secondo la procedura prevista al paragrafo 2 le modifiche tecniche nel settore della presente direttiva per i punti qui di seguito elencati:

- una riduzione temporanea del coefficiente minimo di cui all'articolo 10 o delle ponderazioni di cui all'articolo 6, per tener conto di circostanze specifiche;
- la definizione della zona A di cui all'articolo 2;
- la definizione delle banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 2;
- la revisione della definizione delle attività di cui all'articolo 6 per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;
- la lista e la classificazione delle operazioni fuori bilancio figuranti negli allegati I e III e le rispettive modalità di calcolo del coefficiente descritto negli articoli 5, 6 e 7 e nell'allegato II;
- il chiarimento delle definizioni allo scopo di assicurare un'applicazione uniforme della presente direttiva nella Comunità;
- il chiarimento delle definizioni al fine di tener conto, nell'applicazione della presente direttiva, degli sviluppi dei mercati finanziari;
- l'adeguamento della terminologia e la formulazione delle definizioni su quelle degli atti ulteriori concernenti gli enti creditizi e le materie connesse.

2. La Commissione è assistita da un Comitato composto dai rappresentanti degli Stati e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al Comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del Comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, salvo qualora il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 10 1. A decorrere dal 1g gennaio 1993, gli enti creditizi devono mantenere costantemente il valore del coefficiente, definito all'articolo 3, almeno pari all'8 %.

2. Nonostante il paragrafo 1, le autorità competenti possono fissare coefficienti minimi più elevati qualora lo ritengano opportuno.

3. Qualora il coefficiente scenda al di sotto dell'8 %, le autorità competenti provvedono affinché gli enti creditizi interessati adottino al più presto misure appropriate per riportare il coefficiente a valore minimo stabilito.

Articolo 11 1. Gli enti creditizi il cui coefficiente minimo alla data prescritta all'articolo 12, paragrafo 1, è inferiore all'8 % devono garantire il raggiungimento per tappe successive della soglia minima. Finché non avranno raggiunto questa soglia essi non potranno consentire che il livello del coefficiente scenda al di sotto del valore conseguito. Se tuttavia si dovesse registrare una siffatta fluttuazione essa dovrebbe essere temporanea e il motivo della stessa dovrebbe essere comunicato alle autorità competenti.

2. Per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di cui all'articolo 10, paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare una ponderazione del 10 % per le obbligazioni definite dall'articolo 22, paragrafo 4 della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m) (11), modificata dalla direttiva 88/220/CEE (12), e mantenerla per gli enti creditizi, quando e se ritengono che sia necessario per evitare gravi perturbazioni nel funzionamento dei loro mercati. Tali deroghe sono notificate alla Commissione.

3. Per un periodo non superiore a 7 anni a decorrere dal 1g gennaio 1993, l'articolo 10, paragrafo 1 non si applica alla Banca agricola di Grecia. Tuttavia questa deve avvicinarsi alla soglia prescritta dall'articolo 10, paragrafo 1, per tappe successive, secondo il metodo descritto dal paragrafo 1 del presente articolo.

4. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto 1, la Germania, la Danimarca e la Grecia possono applicare, fino al 1g gennaio 1996, una ponderazione del 50 % alle voci dell'attivo totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti interessate, da ipoteche su proprietà immobiliari di abitazione già completate, locali per uffici e per commercio di vario tipo situati nel territorio di detti Stati, purché l'importo mutuato non superi il 60 % del valore della proprietà in questione, calcolato in base a rigorosi criteri di valutazione fissati da disposizioni legali e regolamentari

5. Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 50 % alle operazioni di leasing immobiliare concluse entro 10 anni dalla data di cui all'articolo 12, paragrafo 1, relative a beni destinati ad uso professionale, situati nel paese della sede legale e disciplinati da disposizioni legislative che garantiscono al cedente la proprietà integrale del bene affittato fino al momento dell'opzione di acquisto da parte del locatario.

Articolo 12 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1g gennaio 1991.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BÉRÉGOVOY